REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 213/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37615** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, (c.f. **XX**) nato a **XX**, il **XX** e ivi residente alla Via **XX**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n. 30;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 22 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Prete per il ricorrente, nessuno presente per il Ministero della Difesa;

FATTO

Con ricorso depositato in data 5 giugno 2024, **XX**, come sopra generalizzato, già in servizio presso la Marina Militare fino al 15.07.2003 e poi transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, riferisce:

- di aver presentato domanda in data 26.09.2001 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità: *ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica pantonale di grado grave G.I.P.=60%*

e in data 17.02.2004 per il riconoscimento delle ulteriori infermità: *spondiloartrosi diffusa con aspetti discopatici cervico lombari; sinusite mascellare cronica e faringite catarrale la malattia da reflusso gastro-esofageo con metaplasma di Barret e lieve epatomegalia*;

- che il Comitato di Verifica per le cause di servizio con parere reso nell'adunanza n. **XX** in data **XX** riteneva la prima infermità, ascritta alla tabella A categoria 5 con verbale ML/AB del **XX**, non dipendente da fatti di servizio, con conseguente rigetto del Ministero della Difesa con decreto n. **XX** del **XX**;

- che il Comitato di Verifica con parere n. **XX** del **XX** riteneva le ulteriori infermità non dipendenti da fatti di servizio, con conseguente rigetto dell'istanza da parte del Ministero della Difesa con il decreto n. **XX**.

Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittimo il diniego per i motivi meglio articolati nel ricorso, ha chiesto, con il supporto di consulenza di parte, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica pantonale di grado grave G.I.P.=60%, spondiloartrosi diffusa con aspetti discopatici cervico lombari, sinusite mascellare cronica, faringite catarrale*", ai fini riconoscimento della Pensione privilegiata.

Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione, evidenziando nel merito l'infondatezza della pretesa e in via subordinata eccependo la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 20 marzo 2025, il Giudice precedentemente incaricato ha chiesto al Ministero della Difesa di trasmettere documentazione sanitaria nonché afferente alle mansioni svolte dal ricorrente.

Eseguito l'incombente, con ordinanza n.23 all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, è stato ordinato al Ministero di provvedere al deposito di ulteriore documentazione, con particolare riferimento al periodo lavorativo dal maggio 1997 al maggio 1999 svolto dal ricorrente presso la 3^ Regione Aerea - Nucleo di Collegamento Marina sito in Martina Franca, ed è stato contestualmente nominato CTU, nella persona del dott. Ennio Barnaba, iscritto all'albo dei periti presso il Tribunale di Taranto, con incarico di redigere relazione medico-legale, sulla base della documentazione in atti e di quella ulteriore trasmessa dal Dicastero della Difesa, in merito alla eventuale sussistenza del nesso causale tra le infermità e il servizio.

Il predetto C.T.U. ha depositato, oltre i termini assegnati, la richiesta relazione medico-legale.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025, alla luce delle lacune riscontrate nell'elaborato depositato dal dott. Barnaba, è stato disposto supplemento istruttorio, mediante conferimento di incarico a nuovo CTU nella persona del dott. Castaldo, dirigente medico dell'I.N.A.I.L., cui è stato chiesto di esprimersi in merito alla eventuale sussistenza del nesso causale tra tutte le infermità denunciate e il servizio.

Il dott. Castaldo ha depositato nei termini la richiesta relazione medico-legale, concludendo nei seguenti termini:

"*… delle patologie "ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica pantonale di grado grave G.I.P.=60%, ii) spondiloartrosi diffusa con aspetti discopatici cervico lombari, iii) sinusite mascellare cronica, faringite catarrale" SOLO la sinusite mascellare cronica con faringite catarrale è SI dipendente da causa di servizio. Tale condizione patologica è ascrivibile alla*

Tabella B massima.”.

All’udienza del 22 settembre 2026, nessuno comparso per il Ministero della Difesa, il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. con particolare riferimento alla patologia dell’apparato uditivo.

In particolare, l’avv. Prete ha posto l’accento sul fatto che il consulente non abbia tenuto in debito conto le mansioni svolte nei primi anni di carriera, le cui modalità di svolgimento, pur in assenza di documentazione utile per fatto non imputabile al ricorrente, non sono state contestate dall’Amministrazione resistente.

Inoltre, il difensore del **XX** ha evidenziato come non appaia rilevante la circostanza che in sede di nuovo arruolamento non sia stato rilevato nulla, tanto più che l’inidoneità al servizio è stata dichiarata solo pochi mesi dopo.

In definitiva, l’avv. Prete ha chiesto un supplemento istruttorio con riferimento alla predetta patologia.

La causa, a scioglimento della riserva sulla richiesta istruttoria, è stata posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

DIRITTO

1. Oggetto del giudizio in esame è la domanda del ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini del conseguimento della Pensione privilegiata ordinaria, delle seguenti infermità: “i) *ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica pantonale di grado grave G.I.P.=60%, ii) spondiloartrosi diffusa con aspetti discopatici cervico lombari; iii) sinusite mascellare cronica, faringite catarrale*”.

2. In primo luogo, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente, in quanto la domanda è

pacificamente diretta ad ottenere il riconoscimento dei presupposti per la liquidazione del trattamento privilegiato, e non, come erroneamente prospettato dal Ministero, dell'equo indennizzo.

3. Ciò posto, va rammentato che l'art. 67, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 prevede che "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione".*

A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l'infermità denunciata derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza dell'infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente

rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso evolutivo.

Spetta dunque al ricorrente l'onere di fornire la prova, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c. applicabili ai giudizi di parte, quale quello pensionistico, in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ovvero all'evenienza di particolari eventi, che abbiano causato l'infermità non suscettibile di miglioramento.

4. Così ricostruito il quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, reputa questo Giudice che non vi siano i presupposti per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U. dott. Castaldo, il cui elaborato appare corredato da osservazioni logiche e prive di contraddizioni.

Non si ritiene dunque necessario disporre un ulteriore supplemento istruttorio, come richiesto dal legale del ricorrente in sede di discussione, stante il carattere esaustivo della relazione prodotta dal dott. Castaldo, il quale ha altresì ampiamente replicato alle articolate deduzioni del C.T.P. di parte ricorrente.

4.a Tanto premesso, va altresì osservato che, pur a seguito degli sforzi istruttori compiuti nel corso del giudizio, il quadro documentale inerente alle mansioni concretamente svolte dal ricorrente e alle condizioni in cui lo stesso si è trovato ad operare appare lacunoso.

Al riguardo, non può non evidenziarsi come l'onere della prova in capo al ricorrente debba necessariamente coniugarsi con il principio della disponibilità delle fonti di prova documentale.

E invero, come emerso nel corso dell'istruttoria, le difficoltà a reperire

materiale documentale inerente alle condizioni lavorative del ricorrente sono riconducibili, oltre al notevole lasso di tempo trascorso, alla circostanza che la struttura presso cui il ricorrente ha prestato servizio dal 1996 al 1999, periodo durante il quale, a parere dello stesso ricorrente, si sarebbero determinate le condizioni per l'insorgenza della patologia auditiva, non è più esistente (cfr. nota del dell'Ufficio Territoriale del Personale del Comando Regione aerea del 30 aprile 2025).

Né tanto meno è stato possibile far ricorso ad altri mezzi istruttori, questi sì nella piena disponibilità del ricorrente, che avrebbero potuto completare il corredo probatorio.

A tale proposito, deve ribadirsi che, come evidenziato nell'ordinanza n.23/25 cui si fa richiamo, la richiesta di prova testimoniale, formulata dalla difesa del **XX** in corso di causa, risultava tardiva e come tale non ammissibile.

Cionondimeno, reputa questo Giudice di condividere l'approccio metodologico seguito dal dott. Castaldo, il quale ha formulato le proprie conclusioni, adottando un criterio, favorevole al ricorrente, volto a tener comunque in debito conto le circostanze riferite dallo stesso ricorrente in merito alle mansioni concretamente svolte alle dipendenze della Marina Militare e peraltro non specificatamente contestate dall'Amministrazione resistente.

5. Venendo al merito, osserva questo Giudice che, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, il ricorrente:

- è stato arruolato come volontario di leva prolungata per tre anni, venendo impiegato in reparto Operazioni come Radarista in COC (Centrale Operativa di Combattimento), sulla nave Mimbelli;

- successivamente, per circa due anni, è stato addetto in reparto della 3° Regione Aerea con compiti di comunicazioni e coordinamento delle unità navale e dei velivoli, nonché supporto alle navi, svolgendo tale attività mediante l'utilizzo di cuffie con biauricolari e con microfono;
- a seguito del congedo dalla ferma e del superamento di concorso per Servizio permanente, è stato arruolato come SPE con decorrenza ottobre 2000, venendo imbarcato su Nave Aviere e impiegato presso un centro di addestramento (Maricentadd)**;**
- nel corso del 2021 fu dichiarato temporaneamente inidoneo al servizio, e nel 2002 fu sottoposto a cambio di categoria (ETE addetto alla programmazione) quindi inviato a seguire il corso, durante il quale nel 2003 è stato giudicato inidoneo a bordo e idoneo all'impego civile.

5. Venendo all'esame delle infermità denunciate, e prendendo le mosse dalla *ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica pantonale di grado grave G.I.P.=60%,* secondo quanto riferito nel ricorso, anche sulla base delle relazioni rilasciate dal datore di lavoro, la patologia andrebbe ricondotta alle particolari condizioni lavorative in cui il ricorrente si trovava ad operare e in particolare a fattori quali le variazioni di temperatura e l'esposizione a rumori ambientali continui. "… *quale in primo luogo perfrigerazioni, l'umidità, le variazioni termiche ambientali specie se intense e ripetute ed in modo ancora più specifico dalla preminente lesività esercitata nel tempo da rumori ambientali continui e/o impulsivi sull'epitelio neurosensoriale della coclea*" (cfr. Relazione tecnico-sanitaria di Maricentro La Spezia, servizio sanitario del 15 novembre 2001).

5.a Al riguardo, va in primo luogo precisato come le relazioni sanitarie

rilasciate dai servizi sanitari della Marina Militare prodotte dal ricorrente, in cui si dà atto della riconducibilità dell'infermità alle condizioni lavorative, hanno scarso valore probatorio ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, trattandosi di certificazioni provenienti dallo stesso datore di lavoro, essendo per contro la verifica della sussistenza del nesso eziologico rimessa ad un organo collegiale indipendente, quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

5.b Ciò posto, venendo alla relazione predisposta dal C.T.U., osserva questo Giudice che il dott. Castaldo ha preliminarmente posto l'accento sulla circostanza che la patologia sarebbe emersa nel corso del 2001 durante lo svolgimento del corso a seguito del superamento del Concorso per ferma permanente, con la conseguenza che "*Nessun effetto patogeno potè, dunque, attribuirsi alle funzioni svolte prima di ottobre 2000*".

E infatti, come detto, nel triennio 1996-1999, in cui il ricorrente svolgeva attività di Radarista, il **XX** non ha mai fatto ricorso a cure specialistiche, non potendo peraltro i riferiti acufeni essere necessariamente indicativi di una patologia ipoacusica.

Né tanto meno pare rilevante la circostanza documentata che nel 2001 il ricorrente sia stato sottoposto a cambio di categoria dovendo essere allontanato da fonti di rumore (cfr. nota del Capo servizio sanitario).

È evidente che trattasi di misura cautelativa derivante dall'insorgenza del disturbo uditivo e che nulla prova, al di là di quanto affermato secondo un criterio meramente probabilistico nella precitata nota di servizio, in merito alla sussistenza di un nesso anche concausale tra l'infermità e l'attività di servizio prestata nei precedenti 4 anni alle dipendenze della Marina Militare.

A tale riguardo, non può altresì essere trascurata la circostanza, ben evidenziata dal C.T.U., che i successivi controlli medici, cui il ricorrente fu sottoposto a seguito del nuovo arruolamento in ferma permanente, abbiano mai rilevato nulla di anomalo.

Ad ogni buon fine, il dott. Castaldo ha escluso che la patologia possa ricondursi a rumore, nonché a fattori termici, sulla base dei seguenti ulteriori elementi:

- in ragione delle caratteristiche dei tracciati audiometrici (pantonale) nei quali manca sia il tipico aspetto audiometrico "a cucchiaio", sia l'evoluzione lenta graduale e progressiva;
- per la collocazione della patologia (retro-cocleare, ossia a carico della via auditiva nervosa).

5.c Appaiono inoltre convincenti le repliche del dott. Castaldo alle pur articolate osservazioni formulate dal consulente di parte ricorrente, dott. Nesca.

In particolare, il C.T.P. si è soffermato sull'ipotesi secondo cui il deficit ORL sarebbe insorto con il carattere della "curva a cucchiaio" (aspetto peculiare delle ipoacusie da esposizione a rumore cronico) ma che tale carattere non sia stato registrato per il semplice fatto che, per colpevole omissione del datore di lavoro, non furono eseguiti tracciati.

Al riguardo, il C.T.U. ha condivisibilmente osservato in primo luogo come già nel 2000, cioè un anno prima dell'evidenza "pantonale", il **XX** sia stato sottoposto alle visite specialistiche per l'arruolamento per ferma permanente che hanno confermato l'idoneità anche allo svolgimento delle mansioni di Radarista, circostanza questa che conferma come la manifestazione clinica

abbia assunto carattere sub-acuto.

Inoltre, come evidenziato dal dott. Castaldo, assume rilievo dirimente ai fini dell'esclusione di fattori lavorativi, la circostanza che il **XX** sia stato esposto all'invocato fattore rumore, per un periodo inferiore ai tre anni, da ritenersi ad evidenza un lasso di tempo insufficiente per attribuire a tale fattore rilievo anche concausale per l'insorgenza dell'infermità.

6. Passando alla patologia che interessa l'apparato vertebrale, *Spondiloartrosi diffusa con aspetti discopatici cervico-lombari*", reputa questo Giudice che assuma rilievo dirimente, al fine di escludere la sussistenza del nesso causale, la circostanza su cui il dott. Castaldo ha posto l'accento, che il ricorrente sia stato imbarcato, e non sempre in navigazione, e adibito ad attività potenzialmente idonee ad esercitare un sovraccarico biomeccanico, per un periodo piuttosto contenuto (10 mesi durante il triennio 1996-1999 e dal marzo 2001 ma con periodi di ricoveri e convalescenza) e come tale non idoneo ad assurgere a fattore con contributo concausale, ancorché sfumato.

Inoltre, appare incontestabile il fatto che "… *il referto radiografico che indica forme iniziali e diffuse di degenerazione artrosica e discopatica, è datato a distanza di molti anni dall'ultima "potenziale" fase di esposizione".*

6.a Del tutto inidonee a superare le solide argomentazioni sviluppate dal C.T.U., appaiono le osservazioni formulate dal C.T.P. di parte ricorrente, il quale, nel condividere il giudizio espresso dal dott. Castaldo in merito alla inadeguatezza del fattore costituito dal carico biomeccanico, si è soffermato sull'ipotetica influenza concausale determinata dalle condizioni micro-ambientali.

Al riguardo, oltre alla riportata circostanza che il referto radiografico è di

molto successivo al periodo di ipotetica esposizione, è sufficiente considerare che il C.T.P. ha comunque ascritto la predetta patologia alla Tabella B, circostanza questa sufficiente, quand'anche fosse riconosciuto il nesso causale, ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a conseguire la Pensione privilegiata.

7. Venendo infine alla patologia *sinusite mascellare cronica con faringite catarrale,* reputa questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.T.U., il quale nel ritenere integrato il requisito della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, ha tuttavia inquadrato la stessa nella Tabella B.

Al riguardo, va osservato che il dott. Castaldo ha posto l'accento sul particolare contesto ambientale in cui il ricorrente ha prestato servizio, caratterizzato da temperature particolarmente basse per ragioni tecnologiche (ponte di comando delle navi) e per collocazione (scavi sotterranei), giudicando tali fattori ambientali disagevoli come elementi concausali idonei a favorire l'insorgenza della patologia.

Come detto, il giudizio non può ritenersi inficiato, come preteso dal C.T.P. del Ministero, dott. Capuana, dalle carenze documentali pur riconosciute dal C.T.U..

Al riguardo, vale quanto rappresentato nei precedenti paragrafi in merito al condivisibile approccio metodologico seguito dal consulente tecnico d'ufficio.

7.a Quanto all'ascrizione Tabellare, osserva questo Giudice che con verbale mod. BL/B n. **XX** del **XX** la compente C.M.O. di Taranto aveva ascritto le patologie in questione rispettivamente alla Tab B max la sinusite e

Tab B min la faringite.

Tale ascrizione non è stata in alcun modo oggetto di contestazione nel ricorso introduttivo, tanto più che nell'elaborato consulenziale di parte redatto dal dott. Borrelli prodotto in allegato al ricorso, si legge testualmente "… *In tema di ascrizione tabellare, si prospetta quanto segue: … 2) Sinusite mascellare cronica sinistra: tabella B; 3) Faringite catarrale cronica ipertrofica: tabella B….".*

Infine, il C.T.P. di parte ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'ascrizione senza tuttavia fornire argomenti a supporto.

Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal giudizio espresso in merito dal C.T.U..

7.b L'insussistenza di un requisito necessario, ovvero l'ascrizione della patologia a categoria della Tabella A, comporta, pur in presenza del requisito del nesso causale, che la domanda volta alla declaratoria della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento del trattamento privilegiato non possa comunque trovare accoglimento.

Va peraltro rammentato che rispetto al riconoscimento del diritto all'assegno *una tantum*, non avente natura pensionistica, derivante dall'ascrizione della patologia a Tabella B, questa Corte sarebbe comunque pacificamente priva di giurisdizione (cfr. sentenza Corte dei conti, sez. Liguria, n. 29/22).

8. Alla luce di tutto sopra evidenziato, il ricorso volto al riconoscimento, ai fini della pensione privilegiata, della dipendenza da causa di servizio va respinto per assenza del nesso causale quanto alle infermità "i) *ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica pantonale di grado grave G.I.P.=60%, ii) spondiloartrosi diffusa con aspetti discopatici cervico lombari;* e per

ascrizione a Tabella B quanto all'infermità *iii) sinusite mascellare cronica, faringite catarrale*".

9. La complessità delle questioni trattate che ha reso necessario il ricorso ad approfondimenti medico legali giustifica la compensazione delle spese di lite.

Onorari e spese delle CC.TT.UU. espletate, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico del ricorrente, parte soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.**37615**, lo respinge.

Spese compensate.

Onorari e spese dei CCTTUU, da liquidarsi con separato decreto, a carico del ricorrente.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 22 settembre 2026.

IL GIUDICE

Depositata il 28.09.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma

3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 28.09.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

F.to digitalmente